

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013)

OGGETTO: Azienda USL Roma E - autorizzazione all'assunzione in deroga al blocco del turn over – anno 2015.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "*Approvazione del "Piano di Rientro"* per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*";

RILEVATO, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario l'incarico prioritario di adottare ed attuare i Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e di riqualificazione del SSR laziale, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

PRESO ATTO che tra gli interventi prioritari assegnati al Commissario *ad acta* per la realizzazione del suddetto Piano di Rientro vengono annoverati, tra gli altri, il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza ed efficacia, la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale con particolare riferimento al blocco del turn-over;

VISTA la L.R. n. 14 dell'11 agosto 2008 e s.m.i. relativa all'assestamento del bilancio 2008 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario regionale;

VISTO, in particolare, il comma 73 dell'art. 1 della suddetta legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, previsto dall'articolo 1, comma 98, della Legge 311/04, dall'articolo 1, comma 198, della Legge 266/05 nonché dall'articolo 1, comma 565, della Legge 27/12/2006 n. 296 e ai fini del Piano di rientro nell'equilibrio economico – finanziario previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge 311/04, le medesime Aziende ed Enti, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione, devono acquisire esplicito*

parere positivo motivato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il parere esplicito deve essere acquisito anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per personale”;

VISTO il comma 74 dell’art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini dell’istruttoria per l’espressione del parere motivato da parte del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente misure di riorganizzazione e riconversione, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture e delle risorse umane disponibili nonché delle prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni”;*

VISTO, in particolare, il comma 75 dell’art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che *“alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 73, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l’eventuale reclutamento di profili infungibili e indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale”;*

VISTA l’Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2010 – 2012;

PRESO ATTO che l’art. 13, comma 14 del Patto per la Salute 2010-2012 prevede che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della suddetta Intesa, restano fermi l’assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro secondo programmi operativi predisposti dal Commissario *ad acta*;

PRESO ATTO che l’art. 14, comma 5 del Patto per la Salute 2010-2012 prevede che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito dell’attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime parere preventivo sui provvedimenti indicati nel Piano di rientro;

VISTA l’Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 – 2016;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* del 25 luglio 2014 n. U0247 concernente “*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*”;

TENUTO CONTO che l'intervento n. 2 dei sopra citati Programmi Operativi prevede l'adozione un Decreto specifico ai fini della riorganizzazione della rete ospedaliera in conformità allo standard fissato dalla L.135/2012;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* del 31 ottobre 2014 n. U0368 e s.m.i. concernente “*Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”*”;

CONSIDERATO il processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse previsto dalla Riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui al sopra citato DCA n. U00368 del 31 ottobre 2014;

CONSIDERATO, altresì, che è in corso di validazione da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze la proposta di Decreto del Commissario *ad acta* concernente le linee guida in materia di concessione delle autorizzazioni all'assunzione in deroga;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 avente ad oggetto: “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”;

VISTO il Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 – convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 – avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*”;

VISTO il D.L. 90 del 24 giugno 2014 recante “*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. 44878 del 28/01/2015 avente per oggetto “*rilevazione personale e attività – schede per l'anno 2014*” con la quale le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono state inviate e compilate apposite schede volte alla rilevazione della situazione del personale, distinto per tipologia di prestazioni e per unità operative e, alla rilevazione del fabbisogno del personale medesimo, secondo un ordine di priorità individuato da ciascuna Azienda;

CONSIDERATO che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. Tabella "A" con il conto annuale e con il conto economico di ciascuna Azienda per l'anno 2004, tramite l'invio, con nota prot. 140664 del 4/12/2013, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini della valutazione del rispetto dell'obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale dell'1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 46460 del 19/11/2013 il Direttore Generale dell'ASL RME ha chiesto l'autorizzazione all'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 della Dott.ssa Liberati Giovanna, Dirigente Medico di Igiene degli Alimenti e Nutrizione in servizio presso l'Azienda USL n. 9 di Grosseto;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con la nota prot. n. 14782 GR/11/23 del 04/12/2013 ha espresso parere negativo alla richiesta di assegnazione temporanea di cui trattasi, in quanto l'assegnazione stessa, comportando un aumento di spesa a carico del SSR non si pone in linea con gli obiettivi di risanamento economico posti dal Piano di Rientro;

CONSIDERATO che in data 12 febbraio 2014 la Dott.ssa Giovanna Liberati ha presentato ricorso al Tribunale Civile di Grosseto – Sez. Lavoro – ex art. 700 c.p.c. contro la Regione Lazio e nei confronti dell'Azienda USL Roma E al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 presso l'Azienda USL Roma E e ordinare alla Regione Lazio in persona del Presidente pro tempore, di prestare il proprio assenso all'assegnazione temporanea;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza emessa in data 08/04/2014 all'esito della procedura d'urgenza ex art. 700 il Tribunale civile di Grosseto ha rigettato integralmente il ricorso cautelare d'urgenza;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Liberati Giovanna in data 23 aprile 2014 ha presentato reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presso il Tribunale Civile di Grosseto sez. lavoro, per la revoca della sopra citata Ordinanza di rigetto del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 391345 GR/11/23 del 07 luglio 2014 inviata all'Avvocatura Regionale, la Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria ha sostenuto la necessità di costituzione in giudizio della Regione Lazio al fine di resistere alle accuse mosse contro di essa;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 403280 del 14 luglio 2014 la Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria ha invitato il Direttore Generale dell'Azienda USL Roma E a valutare, l'opportunità anche per codesta Azienda di costituzione in giudizio nel ricorso suddetto, facendo presente che in caso di vittoria

della ricorrente l'Azienda avrebbe dovuto provvedere all'assegnazione temporanea utilizzando una delle deroghe disponibili a scapito di altre indispensabili ai fini dei L.E.A., assumendosi tutti gli oneri retributivi e previdenziali ad essa connessi;

RILEVATO che la Regione Lazio nella memoria difensiva al citato ricorso, ha evidenziato che la posizione giuridica contemplata dalla norma non si concretizza in un diritto soggettivo ma in un interesse legittimo sia sulla base del dato letterale della formulazione legislativa sia sulla considerazione dei beni giuridici tutelati dalla norma, in virtù della vigenza nella Regione Lazio del regime limitativo delle assunzioni di personale;

PRESO ATTO che il Tribunale Civile di Grosseto – sez. lav., in data 17 luglio 2014, con provvedimento n. 447/14, in accoglimento del sopraindicato reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. ha revocato il provvedimento cautelare reclamato ed ha ordinato alla Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, all'assegnazione provvisoria della Dott.ssa Giovanna Liberati presso la ASL Roma E per un periodo non superiore a tre anni ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/01;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 518225 GR/11/23 del 19/09/2014 inviata all'Avvocatura Regionale, la Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria ha manifestato la necessità di introduzione del procedimento di merito da parte della regione Lazio al fine di contestare quanto sostenuto nell'ordinanza de qua;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 596206 GR/11/23 del 28/10/2014 la Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, ha altresì, invitato l'Avvocatura Regionale ad adottare, nelle more dell'instaurazione del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari al fine di tutelare le ragioni dell'Amministrazione Regionale;

TENUTO CONTO che in data 09 settembre 2014 l'Avvocato Luca Santini, in nome e per conto della propria assistita, la Dott.ssa Giovanna Liberati, ha diffidato la Regione Lazio ad adempiere all'ordinanza n. 447/14, ordinando di provvedere all'assegnazione ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 presso l'Azienda USL Roma E per un periodo non superiore a tre anni;

CONSIDERATA, l'immediata esecutività del provvedimento suddetto, idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza;

RILEVATE, per quanto sopra evidenziato, la straordinarietà della situazione e la necessità di disporre la deroga richiamata;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 35469 del 26/09/2014, indirizzata all'Azienda USL n. 9 di Grosseto, e per conoscenza anche alla Direzione Regionale Salute e

Integrazione Socio Sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda USL Roma E ha manifestato l'intenzione di dare esecuzione al sopra indicato provvedimento giudiziale, e procedere all'assegnazione temporanea della Dott.ssa Giovanna Liberati, chiedendo l'assenso a detta Azienda USL di Grosseto;

CONSIDERATO che in risposta alla suddetta nota, la Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, con la nota prot. n. 596206 GR/11/23 del 28 ottobre 2014 ha evidenziato all'Azienda USL Roma E che *“l'assegnazione di cui trattasi, configurandosi quale deroga al blocco delle assunzioni, necessita ai fini dell'autorizzazione, dell'adozione di un apposito Decreto del Commissario ad Acta, in carenza del quale l'assunzione non può avere seguito”*;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 42144 del 11/11/2014 il Direttore Generale dell'Azienda USL Roma E, in esecuzione del sopra indicato provvedimento giudiziale, e, nonostante, la sopra richiamata nota regionale, ha autorizzato la Dott.ssa Giovanna Liberati a prendere servizio presso la UOC Igiene degli alimenti e Nutrizione dell'Azienda USL Roma E a far data dal 01/12/ 2014, subordinando la durata e il proseguimento dell'assegnazione temporanea all'esito del giudizio di merito proposto dalla Regione Lazio innanzi al Giudice competente;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, con il presente atto autorizzare, in esecuzione del provvedimento giudiziale n. 447/14 emesso in data 17/07/2014 dal Tribunale Civile di Grosseto – sez. lav.- il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E, all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dall'effettiva assegnazione, della Dott.ssa Giovanna Liberati, Dirigente Medico disciplina Igiene degli Alimenti e Nutrizione in servizio presso l'Azienda USL n. 9 di Grosseto;

RITENUTO NECESSARIO, altresì, subordinare la durata e il proseguimento dell'assegnazione temporanea della Dott.ssa Giovanna Liberati all'esito del giudizio di merito proposto dalla Regione Lazio innanzi al Giudice competente;

CONSIDERATO che la succitata autorizzazione sarà computata nella quota percentuale di deroghe concedibili per l'anno 2015;

RITENUTO NECESSARIO trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub Commissario;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:

1. autorizzare, in esecuzione del provvedimento giudiziale n. 447/14 emesso in data 17/07/2014 dal Tribunale Civile di Grosseto – sez. lav.- il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E, all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001, per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dall'effettiva assegnazione, della Dott.ssa Giovanna Liberati, Dirigente Medico disciplina Igiene degli Alimenti e Nutrizione in servizio presso l'Azienda USL n. 9 di Grosseto;
2. subordinare la durata e il proseguimento dell'assegnazione temporanea della Dott.ssa Giovanna Liberati all'esito del giudizio di merito proposto dalla Regione Lazio innanzi al Giudice competente;
3. trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.



NICOLA ZINGARETTI